



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di ROMA

Al Giudice della Udienza Preliminare  
Dott.ssa Ilaria Tarantino  
Udienza preliminare 2 dicembre 2024

### MEMORIA DEL P.M.

### QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELL'ART. 346 BIS C.P.

#### 1- Premessa

La questione d'incostituzionalità è relativa alla attuale formulazione dell'art. 346 bis c.p., specificamente enunciata al capo A delle imputazioni.

Il percorso argomentativo, volto ad eccepire l'incostituzionalità della norma, a seguito di un breve *excursus* normativo, porrà in evidenza, nell'ordine, l'esistenza di obblighi d'incriminazione incompatibili con l'attuale formulazione normativa, i parametri di costituzionalità da essa violati, i caratteri del caso di specie e la rilevanza della questione.

Temi di fatto e temi di diritto che, nello sviluppo del procedimento, si sono intrecciati, emergendo, non senza contraddizione, anche negli epiloghi dei procedimenti incidentali in sede di legittimità<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel procedimento sono intervenute due pronunce della VI sezione della Corte di Cassazione, di senso parzialmente difformi.

Nella prima (Cass. Sez. 6 n. 35289/2021 c.c. del 25/6/2021 [REDACTED]) la Cassazione ha riconosciuto l'astratta configurabilità della ipotizzata fattispecie criminosa, evidenziando come il Tribunale del Riesame avesse "posto in rilievo le circostanze di fatto relative allo sfruttamento da parte dell'indagato del suo stretto e risalente rapporto di conoscenza con l. [REDACTED] - preesistente alla nomina di quest'ultimo a Commissario Straordinario - al fine di privilegiare [REDACTED] e le altre persone nella procedura di acquisto di mascherine dalle tre società con le quali i predetti coindagati erano già in contatto"

Nella seconda pronuncia (Cass. Sez. 6 n. 1182/22 c.c. del 14/10/2021 [REDACTED]), nell'annullare il decreto di sequestro in quanto il Tribunale non aveva spiegato quale fosse la *infinita* prospettiva illecita di quella mediazione, tenuto conto che nessuna irregolarità era stata nemmeno ipotizzata nella condotta del commissario e neppure in ordine alla legittimità dei contratti stipulati, la Cassazione ha fissato alcuni principi di diritto, seguiti anche dalle pronunce successive: "in assenza di una disciplina organica del lobbismo, volta a disciplinare le "modalità abusive" di "contatto" tra mediatore e pubblico agente, e, quindi, in mancanza di riferimenti chiari volti a definire la illiceità modale della mediazione, il connotato di illiceità della mediazione onerosa deve essere correlata allo scopo, alla finalità dell'attività di influenza. La mediazione onerosa è illecita in ragione della proiezione esterna del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, nel senso che la mediazione è illecita se volta alla commissione di un illecito penale - di un reato - idoneo a produrre vantaggi al committente. Un reato

## 2- Il Traffico d'influenze

Il delitto è stato interpolato nel codice penale all'art. 346 bis, dalla L. 190/12.

I cardini offensivi della fattispecie erano lo sfruttamento delle relazioni esistenti e la finalità dell'accordo illecito tra acquirente e trafficante d'influenze, orientata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio dell'agente pubblico *trafficato*. Proiezione finalistica della condotta che, sul piano strettamente sintattico, era imposta dalla virgola che, secondo quanto rilevato dalla dottrina, precedeva la frase *in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri del suo ufficio...*<sup>2</sup>, così separando la descrizione della mediazione illecita dalle finalità della stessa. Giova, sul punto, rilevare che, secondo la lettera della legge, la proiezione finalistica della condotta, quantomeno con riguardo alla mediazione onerosa, non prevedeva la necessaria commissione di un reato, ma solo il compimento di un atto illegittimo ovvero l'omissione di un atto dovuto, cerchi concentrici di proporzioni minori sia rispetto al reato di corruzione o di abuso d'ufficio, pure nella formulazione allora vigente, sia rispetto al reato di omissione in atti d'ufficio, ancorché in dottrina, pure con accenti diversi, si riteneva che per garantire sufficiente tassatività alla fattispecie fosse necessaria una condotta teleologicamente orientata alla commissione di un illecito penale, connotato dall'esistenza di un atto contrario ai doveri d'ufficio o dall'omissione o ritardo di un atto dovuto.

Con la legge 3/19, si è operata una riformulazione della struttura della fattispecie e si è allargata significativamente l'applicabilità della norma: dall'ampliamento della clausola di riserva alla natura della utilità erogata o promessa, all'inserimento, tra le categorie di soggetti pubblici oggetto di traffico, dei pubblici agenti indicati nell'art. 322 bis c.p. Sul versante sanzionatorio, sono stati elevati i limiti edittali della pena, si è prevista la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, si è inserito il reato nel catalogo di quelli che generano la responsabilità degli enti.

Una decisa progressione della gravità della fattispecie, della quale si è inteso ampliare il perimetro della punibilità attraverso estensioni oggettive e soggettive, con inasprimento della risposta sanzionatoria, che, nel 2019, aveva riscosso il positivo apprezzamento della commissione GRECO, organismo internazionale che presidia l'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa, superando le critiche espresse in precedenza nei suoi cicli di valutazione.

Con la legge 114/2024 è intervenuto un deciso *revirement* nel trend che aveva caratterizzato, prima con l'introduzione del reato e poi con il suo ampliamento, l'ipotesi di

---

*oggetto del programma contrattuale che permea la finalità del committente e giustifica l'incarico. Una mediazione espressione della intenzione di inquinare l'esercizio della funzione del pubblico agente, di condizionare, di alterare la comparazione degli interessi, di compromettere l'uso del potere discrezionale".*

<sup>2</sup> Art. 346 bis cp vecchia formulazione: *Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri del suo ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

traffico d'influenze. L'art. 1 lett. e) ha ridotto - *sterilizzato*, secondo autorevole dottrina - in misura assai consistente, il possibile perimetro applicativo della fattispecie.

Sotto un primo angolo di visuale, il profilo della mediazione illecita deve consistere nell'utilizzazione intenzionale di relazioni esistenti con l'agente pubblico, con esclusione di quelle vantate, e devono essere relazioni esistenti<sup>3</sup>, non meramente asserite. Sotto altro angolo di visuale, s'individua il profilo di illiceità della mediazione onerosa nella circostanza che essa sia finalizzata alla commissione di un reato da parte dell'agente pubblico<sup>4</sup>, dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Sotto ulteriore profilo, infine, l'utilità è limitata ai casi di denaro o altra utilità economica.

Una formulazione normativa che ha fatto parlare in dottrina di *soffocamento applicativo* della fattispecie. Un effetto sinergicamente potenziato dalla circostanza che uno dei reati più classici obiettivo della mediazione onerosa era proprio l'abuso d'ufficio, oggi abrogato dalla medesima legge, sì che più che di soffocamento più propriamente occorrerebbe ritenere l'esistenza di una *totale asfissia applicativa, tale da portare in concreto all'ineffettività di ogni profilo sanzionatorio*.

### **3- L'esistenza di obblighi sovranazionali d'incriminazione e il loro contenuto.**

Preliminare alla individuazione delle fonti sovranazionali rilevanti nel caso di specie è l'individuazione, sia pure *in apicibus*, delle forme attraverso le quali, a livello internazionale, viene sanzionato il traffico d'influenze e, in particolare, l'individuazione delle categorie attraverso le quali viene ritenuta l'illiceità della mediazione.

Secondo autorevole, e condivisibile, dottrina, è possibile operare una distinzione tra quegli ordinamenti che incentrano il disvalore del fatto sulla base dello scopo perseguito e quegli ordinamenti che incentrano il disvalore del fatto sulle modalità di pressione del trafficante d'influenze.

Orbene, non è dubitabile che l'attuale formulazione del reato di traffico d'influenze si collochi nella prima categoria ed esprima un paradigma estremo, nel quale lo scopo *contra ius* nel caso di mediazione onerosa - essendo evidente nel caso di mediazione gratuita-, criterio di qualificazione dell'illiceità della mediazione, è costituito da un reato, che si esprima in un atto contrario ai doveri d'ufficio, dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Dunque, nel caso di mediazione onerosa:

- non è sufficiente che la mediazione abbia l'obiettivo di un atto illegittimo o comunque contrario ai doveri d'ufficio, poiché è necessario che sia un reato;
- non è sufficiente che la mediazione abbia l'obiettivo di un reato, poiché è necessario che esso si realizzi con un atto contrario ai doveri d'ufficio;

---

<sup>3</sup> Tale ultimo approdo ermeneutico, invero, era il risultato di SS. UU. 19357/24, che richiedeva l'esistenza delle relazioni.

<sup>4</sup> Anche tale risultato era stato raggiunto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ( *ex plurimis*, cfr. nota 1, per una parte delle decisioni intervenute nel presente procedimento)

- non è sufficiente che la mediazione abbia l'obiettivo di un reato commesso con atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché è necessario che da esso derivi un vantaggio indebito.

Un paradigma ancora più radicale delle conclusioni cui era giunta, nel suo prevalente orientamento, la Corte di legittimità a sezioni semplici, che richiedeva la mera esistenza di un reato, e potenziato, quanto a vanificazione in concreto dell'obbligo di incriminazione, dalla *gemella* abrogazione del reato d'abuso d'ufficio.

Tanto premesso, nel caso di specie, le fonti di rango internazionale rilevanti ai fini della punibilità del traffico d'influenze sono essenzialmente due: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Mérida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116; la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, siglata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ed entrata in vigore il 1° luglio 2002, ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

La ricognizione da compiere, avuto riguardo al contenuto di esse, deve avere riguardo da un lato all'esistenza di un obbligo d'incriminazione, dall'altro se, in caso positivo, sia individuabile un contenuto minimo di condotte che debbano essere oggetto di incriminazione, il mancato rispetto del quale generi una violazione delle convenzioni. In altri termini, per il compiuto rispetto delle convenzioni internazionali, ove esse prevedano un obbligo d'incriminazione, non è sufficiente la previsione di un reato quale che sia, ma è necessario che siano rispettati i contenuti minimi dell'obbligo d'incriminazione, ove esistenti.

Quanto alla convenzione ONU, il testo di essa, sebbene assai eloquente quanto ai contenuti, lascia qualche residuo dubbio in ordine all'esistenza di un obbligo assoluto di incriminazione. In particolare, nell'individuare diversi *levels of obligation* per gli Stati parte (art. 18), si limita a impiegare rispetto al reato di traffico di influenze e altre fattispecie la formula *shall consider adopting*, anziché *shall adopt*<sup>5</sup>.

Quanto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, l'art. 12, muovendosi lungo il solco segnato dall'art. 18 della Convenzione ONU di Merida, impone di incriminare "il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11 (titolari di pubbliche funzioni), così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza,

---

<sup>5</sup> La convenzione dell'ONU contro la corruzione del 2003 prevede solo cinque incriminazioni pienamente obbligatorie (*fully mandatory*): la corruzione di pubblici ufficiali nazionali (art. 15), la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali (articolo 16, para. 1), il peculato (art. 17), il riciclaggio dei proventi criminosi (art. 23) e l'intralcio alla giustizia (art. 25).

indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato".

Si tratta di un obbligo di incriminazione, non di una raccomandazione né di un obbligo a prendere in considerazione, com'è desumibile dal tenore testuale della norma, che, sul punto, usa le parole:

- *shall adopt.....as criminal offences*, nel testo inglese;
- *adotta i provvedimenti legislativi ...necessari per configurare in quanto reato*, nel testo in italiano, approvato con la legge 110 del 2012.

Il confronto lessicale con la convenzione ONU di Merida rende ragione della diversità delle conclusioni.

Ma vi è di più: la convenzione di Strasburgo individua un *contenuto minimo* di condotte che devono essere necessariamente oggetto d'incriminazione, che rappresentano un cerchio concentrico di proporzioni assolutamente maggiori rispetto al *paradigma estremo* delineato dalla legge di riforma.

In particolare, la Convenzione di Strasburgo:

- dà rilievo allo sfruttamento, da parte del mediatore, di relazioni non solo esistenti ma anche asserite/millantate;
- dà rilievo, quale contropartita della condotta illecita, a qualsiasi vantaggio indebito e non solo a utilità economiche;
- non limita il concetto di mediazione illecita a quella diretta a far commettere al funzionario pubblico un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, profilo più significativamente rilevante in questa sede, con riguardo al caso concreto.

In conclusione, deve ritenersi violato la Convenzione di Strasburgo:

- l'omessa incriminazione del traffico d'influenze;
- una *factio* incriminatrice, dotata di un elevatissimo tasso di ineffettività, che *disvuole ciò che vuole*;
- ogni forma di incriminazione che colpisca con la sanzione penale un novero di condotte più limitate rispetto al contenuto minimo previsto dall'art. 12.

#### **4- I parametri di costituzionalità violati dall'attuale formulazione dell'art. 346 bis c.p.**

L'attuale formulazione dell'art. 346 bis cp non prevede l'incriminazione di *quel nucleo minimo di condotte* individuate dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo, sopra richiamate ed oggetto di specifici obblighi convenzionali di penalizzazione<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Il dispositivo pattizio è divenuto vincolante per il legislatore italiano che, all'atto della approvazione della legge 3/2019 (cd. spazzacorrotti), aveva deciso di non confermare ulteriormente le riserve apposte al momento del deposito della ratifica.

Non sono incriminate (e sono stati anzi depenalizzate) le condotte di chi si faccia promettere o consegnare utilità, anche non economiche, a titolo di remunerazione della influenza esercitata su titolari di pubbliche funzioni per atti illegittimi di loro competenza o atti contrari ai doveri di ufficio, indipendentemente dal fatto che gli atti posti in essere integrino fatti costituenti reato, condotte alla cui incriminazione lo Stato si era obbligato con la Convenzione di Strasburgo.

Per tale ragione, quest'ufficio dubita della legittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'art. 346 bis cp, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 12 della Convenzione di Strasburgo.

Ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost.: "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"; dunque, gli organi legislativi dell'ordinamento sono vincolati e devono tenere conto degli obblighi internazionali di incriminazione.

La lettera della norma costituzionale, oltre a sancire una preminenza della Carta fondamentale sulla legislazione ordinaria, consacra anche il primato degli obblighi internazionali, inclusi quelli di natura europea.

La questione della rilevanza dei trattati e degli obblighi comunitari sulla legislazione ordinaria, come noto, ha impegnato per molti anni la Corte Costituzionale. Essa, a seguito delle sent. 348 e 349 del 2007, riconosce formalmente una prevalenza degli obblighi internazionali tale che possa essere dichiarata incostituzionale - sulla base dell'articolo 117 co.1 della Costituzione - una legge ordinaria che non rispetti i vincoli derivanti da un trattato. Inoltre, la stessa Consulta affida al giudice comune l'obbligo di interpretare le norme interne conformemente alle disposizioni internazionali, nel caso in cui egli dubiti della compatibilità della norma interna con quella internazionale ed al fine di proporre giudizio in via incidentale. A conferma di ciò, la sent. 39/2008 Corte Cost. consente il ricorso alla Consulta anche nel caso di legge di esecuzione posteriore.

Non bisogna, però, dimenticare che l'articolo 117 co. 1 della Costituzione impone in via prioritaria che la norma interna sia conforme a Costituzione.

Orbene, dal momento che i trattati internazionali vengono adattati all'ordinamento interno mediante l'ordine di esecuzione - che è atto legislativo o amministrativo -, la Consulta può esercitare controllo di costituzionalità anche su questi. Ne consegue che, se nel contrasto norma ordinaria-trattato prevale il secondo, nell'eventualità di norme pattizie contrarie a Costituzione si giunge alla declaratoria di incostituzionalità di queste. Tale ricostruzione consente di considerare, nell'ambito della gerarchia delle fonti, le norme pattizie quali norme interposte tra Costituzione e legge ordinaria. Ciò perché è ampiamente accolta, nell'ordinamento italiano, la c.d. teoria dei controlimiti, quali principi supremi inderogabili disciplinati dalla Costituzione italiana.

La Corte Costituzionale (sentenze 32/2014, 51/22) ha ammesso la possibilità di sindacare, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., la costituzionalità di una norma di legge in contrasto con una norma scaturente da un accordo internazionale considerata come un tipo di norma interposta.

Né di ostacolo alla ammissibilità della questione sono gli eventuali effetti *in malam partem* di una declaratoria di incostituzionalità dell'attuale formulazione dell'art. 346 bis cp; la Corte Costituzionale (cfr. sentenze 32 del 2014, n. 37 e 40 del 2019, n. 8 del 2022) ha precisato che il divieto di sindacato costituzionale di norme che comportano una *abolitio criminis* con effetto *in malam partem*, ammette delle eccezioni, una delle quali è rappresentata dalla "contrarietà" della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 117, co. 1 Cost.<sup>7</sup>.

Nel caso di specie, la declaratoria di incostituzionalità dell'attuale formulazione dell'art. 346 bis cp avrebbe come effetto la reviviscenza della formulazione dell'art. 346 bis cp introdotta nel 2019 dalla legge spazzacorrotti, in attuazione degli obblighi internazionali di penalizzazione imposti dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo (cfr. Corte Costituzionale 40/2019).

In particolare, nella sentenza n. 32/2014, con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge Fini/Giovanardi del 2006 per violazione dell'art. 77 Cost., la Corte Costituzionale, nell'illustrare che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, sarebbe ripresa l'applicazione delle norme sanzionatorie preesistenti contenute nel d.P.R. 309/1990, ha espressamente fatto richiamo agli obblighi sovranazionali di penalizzazione in materia

---

<sup>7</sup> Nel caso in esame, autorevole dottrina ha parlato di inadempimento statale sopravvenuto: il legislatore, dopo avere compiuto, con la legge 3/19, una scelta di penalizzazione che costituiva adeguata attuazione dell'obbligo sovranazionale, ha deciso di tornare sui suoi passi, decriminalizzando la fattispecie precedentemente introdotta o comunque sostituendola con un'altra che non soddisfa il vincolo comunitario/internazionale. In tali casi è ammesso un intervento *in malam partem* della Consulta. Non vi è alcuno sbarramento derivante dall'art. 25 Cost., in virtù del quale la Corte non può estendere l'ambito applicativo di una figura di reato o introdurre una nuova fattispecie incriminatrice. Argomentando dalla giurisprudenza costituzionale in materia di norme penali di favore, con la dichiarazione di incostituzionalità, ex artt. 11 e 117 Cos, l'eventuale decisione di accoglimento si limiterebbe all'ablazione della disposizione lesiva dei parametri costituzionali per modo che la scelta di incriminazione e l'effetto *contra reum* sarebbero conseguenza del ripristino della legge precedente, la sola costituzionalmente legittima perché conforme all'obbligo euro unitario o internazionale. Così la Corte Costituzionale nella sentenza 40/2019: "la giurisprudenza di questa Corte ammette in particolari situazioni interventi con possibili effetti *in malam partem* in materia penale (sentenze n. 32 e n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006), restando semmai da verificare l'ampiezza e i limiti di ammissibilità di tali interventi nei singoli casi. Certamente il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. rimette al legislatore «la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare» (sentenza 5 del 2014), ma non esclude che questa Corte possa assumere decisioni il cui effetto *in malam partem* non discende dalla introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme preesistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal caso l'effetto *in malam partem* è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della *reductio ad legitimum* di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l'automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore (sentenza 236 del 2018)"

di traffico illecito di stupefacenti che l'Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.<sup>8</sup>

#### 5- Il caso di specie e la rilevanza della questione

La condotta contestata al capo A, così come cristallizzata nelle successive modifiche, consiste in una mediazione onerosa, teleologicamente orientata alla commissione di fatti che, nella legislazione all'epoca vigente, costituivano ipotesi di art. 323 c.p. a vantaggio indebito di privati.

Nella contestazione, il trafficante, [REDACTED], sfruttando relazioni esistenti con il Commissario Straordinario, [REDACTED], si faceva promettere e consegnare ingenti somme di denaro (oltre 11 milioni di euro) dall'imprenditore [REDACTED], che agiva d'intesa con [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], per remunerare la sua mediazione sul commissario Straordinario affinché quest'ultimo affidasse al gruppo [REDACTED] una posizione privilegiata nelle forniture dalla Cina di mascherine protettive, senza alcun rischio economico e giuridico per l'imprenditore non essendo stato perfezionato alcun contratto tra il [REDACTED] e la struttura pubblica.

Ciò in aperta violazione dei doveri di imparzialità richiamati espressamente dall'art. 122 del dl 18/20 (cd. decreto cura Italia) e delle norme sulla forma scritta *ad substantiam* dei contratti della pubblica amministrazione.

Appare dunque evidente che, con l'abrogazione del reato di cui all'art. 323 c.p. e con la riduzione del perimetro applicativo dell'art. 346 bis c.p. sopra delineato, anche a prescindere dall'abrogazione di tale ultima norma incriminatrice, in assenza di una

---

<sup>8</sup> Così espressamente nella sent. 32/2014: "... In base alla giurisprudenza di questa Corte, l'atto, affetto da vizio radicale nella sua formazione, è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010) ... deve dunque ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.p.r. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo....

È appena il caso di aggiungere che la materia del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione, in virtù di normative dell'Unione europea. Più precisamente la decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004 fissa norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati membri siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, fatto salvo il consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, se non si determinasse la ripresa dell'applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto dell'Unione europea, che l'Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost...

....È bene ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di legge vigente in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore.

declaratoria d'incostituzionalità della modifica dell'art. 346 bis c.p. il processo dovrebbe concludersi con una sentenza di proscioglimento.

## 6. Conclusioni

Si chiede di dichiarare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 1 lett. e) della legge 9 agosto 2024 n. 114 - che ha modificato nel senso sopra visto l'art. 346 bis - per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, per il tramite dell'art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.

Roma, il 2 dicembre 2024

Il Pubblico Ministero  
Fabrizio Tucci (sost. Proc.)  
*Fabrizio Tucci*

Paolo Ielo (sost. Proc.- coordinatore Reati contro la PA)

*Paolo Ielo*